



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE

Il Soprintendente archivistico

VISTI gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*;

VISTO l'articolo 36, comma 2, lettera b), del DPCM 29 agosto 2014, n. 171 recante *Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*;

VISTA la nota n. 3640/Cl. 34.22.07/17 del 19 novembre 2015 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse storico particolarmente importante in relazione all'archivio;

PRESO ATTO della mancata presentazione, nel termine prescritto, di memorie e documenti da parte del destinatario dell'atto di avvio del procedimento, ai sensi dell'art.10 della L. 241/1990 e successive modificazioni;

RITENUTO che l'archivio dell'Associazione Vedica di Terni riveste interesse storico particolarmente importante ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del d.l. 42/2004 e s. m. i. per i motivi sotto specificati;

DICHIARA

che l'archivio dell'ASSOCIAZIONE VEDICA di TERNI

costituito da: 1.000 pezzi circa di documentazione cartacea e di cassette in audio video e solo audio dal 1975-2010, con aggregato un consistente fondo a stampa

**di proprietà
detenuto
conservato**

è di interesse storico particolarmente importante e pertanto sottoposto alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni per i seguenti motivi:

La documentazione conservata attualmente testimonia l'attività svolta da questa associazione filosofico-religiosa e dalla sua emittente radiofonica a partire dalla metà degli anni Settanta del Novecento. Si tratta di una tipologia archivistica, unica, nel suo genere in Umbria, con carte di estremo interesse per la storia del movimento religioso della "Società Internazionale per la coscienza di Krishna". Questo primo nucleo documentario verrà nel giro di qualche mese trasferito nei locali limitrofi al nuovo tempio che l'associazione sta allestendo in uno stabile situato nel centro storico di Terni (via del Pozzo), dove, per garantire una migliore conservazione e diffusione, verranno trasferite anche le carte di altre analoghe associazioni a partire da quella del centro principale di villa Vrindavana, in San Casciano in Val di Pesa (via degli Scopeti, 106-108 Firenze).

L'Associazione Vedica costituita dai membri della "Società Internazionale per la coscienza di Krishna" (ISKCON), è comunemente chiamata "Hare Krishna", religione di derivazione Indù diffusasi in Occidente a partire dalla seconda metà del XX secolo. Nel 1966 a New York, il maestro PRABHUPADA fondò la società, che ebbe tra gli adepti anche George Harrison, il quale finanzia lo sviluppo del movimento in Gran Bretagna e scrisse il brano "My sweet Lord", in onore di Krishna. Dalla morte del maestro nel 1977, alla guida del movimento è posto un organo collettivo, la "Governing Body Commission" (24 membri), formato da un comitato per i problemi spirituali ed un

altro per quelli amministrativi. Le dottrine degli Hare Krishna si sono diffuse in Italia a partire dalla metà degli anni Settanta del Novecento ed ancora oggi si contano circa dieci centri principali con 200 devoti che vi vivono e 30.000 simpatizzanti. Il signor Antonio Gualtieri (Tridandidas), presidente dell'Associazione Vedica di Terni, musicista attratto già a New York dai mantra degli Hare Krishna, nei primi anni Settanta divenne un adepto di questa religione, quando a Roma gli arancioni erano soltanto in tre, tra cui lo stesso Gualtieri, che, in qualità di musicista e tecnico audio, collaborò alla creazione di Radio Ksrishna, nata nel 1978 a Villa Scopeti in San Casciano di Val di Pesa (Firenze), e tutt'oggi sede centrale dell'organizzazione. La radio nel 1983, divenne una dello poche, che grazie alla propria capillarità e alla potenza dei ripetitori ad onde corte, poteva vantare la completa copertura del territorio nazionale, con trasmissioni incentrate, su discussioni filosofiche e religiose, che comportavano anche la lettura e il commento delle scritture vediche. Non esisteva una gestione centralizzata, ma in ogni radio venivano diffusi anche palinsesti comuni alle emittenti vediche, che entrarono in crisi con la legge Mammi del 1990. Riottennero le necessarie concessioni le sole emittenti di Terni e Firenze, dopo aspre battaglie (condotte in prima linea da Gualtieri), esposti e azioni giuridiche seguite dallo studio dell'avvocato Rossignoli di Ancona, uno dei massimi esperti in materia di concessioni per l'utilizzo dell'etere.

Notifica in particolare _____ detentore dell'archivio dell'Associazione Vedica, conservato in via del Gioglio, 47 05100 TERNI, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni di seguito indicate, l'**obbligo** di:

- conservare, ordinare e inventariare la documentazione sopra descritta (art. 27, 30, 32-37, 43);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per la realizzazione di interventi di riordinamento, inventariazione e restauro, che si intendano eseguire sulla suddetta documentazione (art. 21, comma 4, e 31);
- permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il Soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate con lo stesso Soprintendente, (art. 127);
- dare preventiva notizia a questa Soprintendenza dello spostamento dell'archivio, qualora ciò avvenga in conseguenza del cambiamento di dimora o di sede del detentore (art. 21, comma 2);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per lo spostamento, anche temporaneo, dell'archivio dalla propria sede (art. 21, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 2;
- denunciare a questa Soprintendenza, entro 30 giorni, il trasferimento della proprietà o detenzione dell'archivio (artt. 59-62);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere all'alienazione dell'archivio (art. 56, comma 1, lettera b) e comma 3), fatto salvo quanto dichiarato nel comma 4 del medesimo art. 56 (solo per gli archivi appartenenti a persone giuridiche private senza fini di lucro);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi (art. 21, comma 1, lettera e) (solo per persone giuridiche private);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere a scarti (art. 21, comma 1, lettera d));
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per far uscire temporaneamente dal territorio della Repubblica l'archivio e i singoli documenti per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale (art. 66) e per gli altri casi indicati nell'art. 67, sempre che ne siano garantiti l'integrità e la sicurezza; per tale uscita si deve ottenere il rilascio dell'attestato di circolazione temporanea (art. 71);
- consentire al Soprintendente archivistico, in seguito a preavviso non inferiore a cinque giorni, di procedere ad ispezioni per accertare lo stato di conservazione e di custodia dell'archivio (art. 19);

e il **divieto** di:

- smembrare l'archivio (art. 20, comma 2);
- far uscire in modo definitivo dal territorio della Repubblica l'archivio o i singoli documenti ad esso appartenenti (art. 65).

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso, nei termini di trenta giorni, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale Archivi - Servizio II - Patrimonio archivistico, via di San Michele 22, 00153 ROMA, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento consente al destinatario di usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa vigente, in particolare dagli artt. 31, 35, 36 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, dalle disposizioni della legge 2 agosto 1982, n. 512 e del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

Perugia, li 21 gennaio 2016



IL SOPRINTENDENTE ARCHIVISTICO

dott. Mario Squadroni